

CIRCOLARE N. 028/2024 DELL'11 APRILE 2024*OGGETTO***CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
AI FINI FISCALI***RIFERIMENTI NORMATIVI*

LEGGE 9.8.2023 N.11; D.LGS.12.02.2024 N.13;

*ALLEGATI**CLASSIFICAZIONE*DIRITTO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE*CODICE CLASSIFICAZIONE*20
000
200*COLLEGAMENTI**REFERENTE STUDIO***Dott.ssa Adriana ADRIANI***BRIEFING*

In attuazione dell'art. 17 della Legge 9.8.2023 n.111, il Titolo II del D.lgs. 13/2024, in materia di procedimento accertativo, disciplina il nuovo concordato preventivo biennale dedicato ai contribuenti di minori dimensioni.

Attraverso tale istituto, il Legislatore punta alla semplificazione degli adempimenti fiscali e all'emersione spontanea in materia imponibile attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e dei dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare, mediante il concordato preventivo biennale sarà possibile fissare per un biennio (periodi d'imposta 2024 e 2025, per i soggetti "solari", in sede di prima applicazione), previo accordo tra il singolo contribuente e l'Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA.

In linea generale, eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati non rileveranno ai fini IRPEF/IRES, IRAP e previdenziali.

Inoltre, il concordato è incentivato dalla possibilità di annullare il carico tributario sul maggior reddito effettivo rispetto a quello concordato, dall'esclusione dagli accertamenti ex art. 39 del DPR 29.9.73 n.600 e dal fatto che, per espressa previsione normativa, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza impiegheranno la maggiore capacità operativa per intensificare i controlli nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo o ne decadono.

Di seguito si analizzano gli aspetti più salienti della disciplina in esame.

AMBITO SOGGETTIVO

Possono accedere al concordato i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato (art. 6 D.lgs. 13/2024). In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti:

- i soggetti che applicano gli ISA ossia soggetti con ricavi o compensi pari o inferiore a € 5.164.569,00;
- i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014; per tali soggetti il concordato si applica in via sperimentale per il solo periodo d'imposta 2024.

In altre parole, i soggetti a cui non sono applicabili né gli ISA, né il regime forfetario non sono considerati "contribuenti minori" e, pertanto, non possono beneficiare del nuovo istituto.

REQUISITI DI ACCESSO

Per poter valutare la proposta di reddito, il contribuente (ISA o forfetario), con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato (cioè il 2023 per i soggetti "solari"):

- ❖ non deve avere debiti tributari (art. 10 del D.Lgs. 13/2024);
- ❖ oppure deve aver estinto i debiti d'importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l'accettazione della proposta (in sede di prima applicazione del nuovo istituto, i citati debiti tributari riferiti al 2023 dovranno essere estinti entro il 15.10.2024).

I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000,00 euro, fino a decadenza dei relativi benefici (art. 10 co. 2 ultimo periodo del D. Lgs. 13/2024).

CAUSE DI ESCLUSIONE

Oltre alla condizione relativa ai debiti tributari, è necessario tenere conto di diverse cause di esclusione, che impediscono l'applicazione del concordato preventivo biennale.

L'accesso al nuovo istituto è infatti precluso in caso di:

- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, per almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato (per quanto riguarda il biennio 2024-2025, quindi, è necessario aver presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023);
- condanna per uno dei seguenti reati commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato:
 - reati tributari di cui al D.lgs. 74/2000;
 - reati di false comunicazioni sociali,
 - riciclaggio,
 - auto riciclaggio
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
- inizio attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, per i contribuenti in regime forfetario (tale conclusione si ricava in modo indiretto relativamente ai soggetti ISA).

Sono esclusi dal concordato anche i soggetti ISA per i quali opera una causa di esclusione. Il DLgs.13/2024 richiede infatti che gli ISA siano applicati effettivamente, circostanza non soddisfatta in presenza di una causa di esclusione.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Le proposte di concordato preventivo biennale vengono formulate utilizzando i dati:

- ⇒ forniti dai contribuenti con la compilazione del quadro P (modello ISA 2024) o del quadro LM (modello REDDITI PF 2024);
- ⇒ relativi ai modelli ISA;
- ⇒ presenti nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria.

Il reddito proposto non tiene tuttavia conto di diversi elementi, che seguono la disciplina fiscale ordinaria anche in caso di adesione al concordato preventivo biennale.

Inoltre, con l'accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato (artt. 12 co. 1 e 25 co. 1 del DLgs. 13/2024).

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Il reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato viene calcolato dall'Agenzia delle Entrate secondo le regole ordinarie previste dall'art. 54 co. 1 del TUIR, ossia come differenza tra:

- i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili;
- le spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione.

Tuttavia, la capacità predittiva dell'Agenzia delle entrate è limitata alle situazioni "ordinarie", mentre gli elementi reddituali a carattere "straordinario" o "non ricorrente" devono essere considerati in modo analitico. Infatti, il reddito stimato dall'Agenzia delle entrate e oggetto di adesione da parte del contribuente non tiene conto:

- delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all'art. 54 co. 1-bis e 1-bis.a del TUIR;
- dei redditi o delle quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR.

Pertanto, Il saldo tra plusvalenze e minusvalenze e i redditi di partecipazione determina una corrispondente variazione del reddito concordato. Ne deriva che, plusvalenze, minusvalenze o redditi da partecipazione andranno a influire sul reddito concordato solo a posteriori, nel caso in cui effettivamente si verificassero.

In ogni caso, il reddito concordato, così come integrato dei componenti sopra indicati, non può essere inferiore a 2.000,00 euro.

Per le società semplici e soggetti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR, tale importo minimo è ripartito tra i soci e associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

REDDITO D'IMPRESA

Anche il reddito di impresa oggetto di concordato viene calcolato dall'Agenzia delle Entrate in base alle regole ordinarie di cui :

- all'art. 56 del TUIR, per i soggetti IRPEF;
- alla sezione I del capo II del Titolo II del TUIR, per i soggetti IRES;

- all'art. 66 del TUIR, per le imprese in contabilità semplificata.

Analogamente a quanto osservato per il reddito di lavoro autonomo, il reddito d'impresa concordato non tiene conto di:

- plusvalenze realizzate di cui agli artt. 58 , 86 e 87 del TUIR;
- sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del TUIR;
- minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 101 del TUIR;
- redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, in GEIE, in società di capitali e altri enti soggetti ad IRES.

Il saldo tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive e i redditi delle partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato, secondo quanto previsto dalle singole disposizioni applicabili.

Il reddito risultante a seguito delle citate variazioni dovrà essere ulteriormente ridotto per tener conto delle perdite fiscali conseguite nei periodi d'imposta precedenti.

In ogni caso, il reddito concordato, così come integrato dei componenti sopra indicati, non può essere inferiore a 2.000,00 euro.

Il concordato preventivo biennale estende i suoi effetti anche relativamente all'IRAP, il cui valore della produzione sarà determinato dall'Agenzia delle Entrate in base ai criteri propri per ogni tipologia di soggetto.

Tuttavia, il valore della produzione netta concordato non tiene conto:

- delle plusvalenze e sopravvenienze attive;
- delle minusvalenze e sopravvenienze passive.

Il saldo netto tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato.

In ogni caso, il valore della produzione netta, così come dei componenti sopra indicati, non può essere inferiore a 2.000,00 euro.

REDDITO PRODOTTO IN REGIME FORFETTARIO

Il reddito di impresa o di lavoro autonomo concordato, su cui verrà applicata l'imposta sostitutiva del 15% (o del 5% in caso di nuova attività), viene calcolato dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati dichiarati e delle informazioni a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, secondo le regole proprie del regime.

I contributi previdenziali obbligatori versati dal soggetto forfettario rimangono deducibili dal reddito concordato, come previsto dall'art. 1 co. 64 della L. 190/2014.

In ogni caso, il reddito concordato soggetto ad imposta sostitutiva non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro.

BENEFICI PER IL CONTRIBUENTE

Il D.lgs. 13/2024, oltre a permettere di determinare preventivamente il reddito imponibile per un biennio, riconosce anche alcuni benefici per i contribuenti che decidono di aderire al concordato preventivo biennale.

Secondo quanto previsto dall'art. 19 co. 3 del D.lgs. 13/2024, i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale possono beneficiare del regime premiale di cui all'art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale.

Il beneficio non è previsto per i contribuenti in regime forfetario che aderiscono al concordato. L'adesione al concordato preventivo biennale porta quindi con sé i seguenti benefici:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui relativamente alle imposte dirette e IRAP;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui;
- esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39 co. 1 lett. d) secondo periodo del DPR 600/73 e all'art. 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72;
- anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 del DPR 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato²⁶.

L'esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici è prevista anche dalla più ampia formulazione dell'art. 34 del D.lgs. 13/2024, che prevede la disapplicazione degli accertamenti di cui all'intero art. 39 del DPR 600/73.

Secondo quanto previsto dall'art. 34 del D.lgs. 13/2024, i periodi di imposta oggetto di concordato non potranno essere sottoposti agli accertamenti di cui all'art. 39 del DPR 600/73. Ciò vale tanto per i soggetti ISA quanto per i soggetti in regime forfetario.

La disposizione che prevede la non effettuazione degli accertamenti *ex art. 39 del DPR 600/73* in capo ai contribuenti che accettano la proposta di concordato non si estende all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria, che non viene intaccata dalle disposizioni introdotte dal D.lgs. 13/2024. In altre parole, anche i soggetti in regime di concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

La decadenza dal concordato preventivo biennale porta con sé anche la possibilità di utilizzo degli accertamenti di cui al citato art. 39 da parte dell'Agenzia delle Entrate; l'esclusione da tali accertamenti si applica infatti *“salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrono le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 23”* del D.lgs. 13/2024.

L'art. 34 co. 2 del D.lgs. 13/2024 dispone l'intensificazione dell'attività di controllo da parte di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza nei confronti dei soggetti che non aderiscono o decadono dal concordato preventivo biennale.

La reale portata della previsione dipenderà anche dal tasso di adesione e permanenza nel concordato poiché un ridotto accesso all'istituto lascerà ampia la platea dei soggetti da controllare con un probabile minor rischio di subire verifiche.

PROCEDURA DI ACCESSO

La proposta di concordato viene formulata dall'Agenzia delle Entrate sulla base, tra l'altro, di dati che devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate a cura del contribuente.

La comunicazione di tali dati dovrà essere effettuata con la compilazione:

- del quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA;

- della sezione VI del quadro LM del modello REDDITI 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario.

La comunicazione di dati richiesti nei citati quadri, così come la formulazione della proposta di reddito concordato e la relativa accettazione, avverranno tramite un apposito software che sarà reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate entro il 15.6.2024.

Sia per i contribuenti in regime forfetario, sia per i soggetti solari che applicano gli ISA, l’adesione al nuovo istituto si concretizzerà quindi con la presentazione del modello REDDITI 2024 entro il 15.10.2024.

Con l’accettazione della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.

L’accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui all’art. 5 del TUIR (società di persone e soggetti equiparati) e agli artt. 115 e 116 del TUIR (società di capitali in regime di trasparenza fiscale) vincola anche i soci e gli associati.

Allo scadere del periodo oggetto di concordato l’Agenzia delle Entrate formulerà un’ulteriore proposta, relativa al biennio successivo, a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione.

EFFETTI DEL CONCORDATO

Nel periodo oggetto di concordato i contribuenti che vi hanno aderito sono, in ogni caso, tenuti a:

- presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- rispettare gli ordinari obblighi contabili;
- effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli.

Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

Circostanze eccezionali (da individuare con un prossimo DM), determinanti minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, provocano la cessazione degli effetti del regime di concordato preventivo, a partire dal periodo d’imposta in cui tale differenza si verifica.

L’adesione al concordato preventivo determina il riconoscimento dei benefici premiali ISA di cui all’art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito.

Nei periodi d’imposta oggetto di concordato i redditi d’impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti induttivi e presuntivi.

Resta peraltro fermo che anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

L’acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati.

Tuttavia, per il primo periodo d’imposta di applicazione del concordato (2024 per i soggetti “solari”), se l’acconto è versato in due rate:

- la prima rata è calcolata secondo le regole ordinarie;

- la seconda rata è determinata dalla differenza tra l'acconto complessivamente dovuto calcolato sulla base del reddito concordato e quanto versato con la prima rata.

CESSAZIONE DEL CONCORDATO

Il concordato preventivo biennale perde efficacia nel caso in cui:

- * durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l'attività rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l'applicazione del medesimo ISA (o la nuova attività rientri in un settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività, in caso di utilizzo del regime forfetario);
- * sia cessata l'attività.
- * Circostanze eccezionali determinano redditi o valori della produzione netta effettivi inferiori di oltre il 50% di quelli oggetto di concordato.

La cessazione del concordato ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui si verificano i citati eventi.

DECADENZA DEL CONCORDATO

A differenza delle cause di cessazione del concordato, il verificarsi di una delle seguenti cause di decadenza travolge entrambi i periodi d'imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione.

Alcune cause di decadenza non vengono attivate se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso; a tal fine, tuttavia, le violazioni non devono essere già constatate e non devono essere iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Costituisce causa di decadenza l'emersione a seguito di accertamento di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi d'imposta oggetto di concordato o a quello precedente.

Il contribuente decade dal concordato anche nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del concordato (2023 per i soggetti "solari") con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato.

Il contribuente decade dal concordato preventivo biennale nel caso in cui, successivamente all'accettazione della proposta, si verifichi una causa di esclusione; si tratta, in particolare:

- della mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ai tre periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione del concordato;
- della condanna per uno dei reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, auto riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato.

La decadenza dal concordato preventivo si verifica anche nel caso in cui il contribuente, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli in cui si applica il concordato preventivo biennale, non estingua i debiti tributari d'importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni:

- per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate;
- per contributi previdenziali definitivamente accertati (con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più impugnabili).

Il mancato versamento delle imposte derivanti dall’adesione al concordato preventivo biennale emerso a seguito dei controlli automatizzati di cui all’art. 36-bis del DPR 600/73 costituisce causa di decadenza.

8

La decadenza si verifica anche al ricorrere delle seguenti violazioni di non lieve entità:

- constatazione di violazioni che integrano reati tributari relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti;
- comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d’imposta e/o IVA relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato;
- violazioni relative all’invio dei corrispettivi telematici o all’emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi nei periodi d’imposta oggetto del concordato;
- sottrazione all’ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza, relativi ai periodi d’imposta oggetto del concordato;
- omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l’emissione degli scontrini fiscali e manomissione dei registratori telematici, nei periodi d’imposta oggetto del concordato.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per usufruire del concordato biennale ai fini fiscali, nonché per espletare gli adempimenti relativi alla presentazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dovrà essermi affidato uno specifico incarico in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell’ambito dell’incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

Cordiali saluti.

dott.ssa Adriana ADRIANI